

Articolo 82 - CdS

Art. 82

Destinazione ed uso dei veicoli

- 1.** Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.
- 2.** Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
- 3.** I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
- 4.** Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.
- 5.** L'uso di terzi comprende:
 - a)** locazione senza conducente;
 - b)** servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
 - c)** servizio di linea per trasporto di persone;
 - d)** servizio di trasporto di cose per conto terzi;
 - e)** servizio di linea per trasporto di cose;
 - f)** servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
- 6.** Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base ai nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
- 7.** Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.
- 8.** Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.
- 9.** Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.

Vedi anche:

Articolo 243 - Regolamento di Attuazione

Caratteristiche costruttive dei veicoli in relazione alla destinazione ed all'uso degli stessi.